



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**DELIBERA ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1.**

## IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

*nella seduta amministrativa del 25 ottobre 2013*

- **vista** la domanda di riconoscimento presentata dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1 recante “*Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative*”;
- **vista** la documentazione presentata ai sensi della lett. b) dell’art. 4 del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1;
- **ritenuta** la regolarità di presentazione della domanda;
- **considerato** che la Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (*breviter* SIAA):
  - a) è stata costituita nell’anno 1979 e, allo stato, conta un numero di iscritti pari a 790;
  - b) ha un ordinamento interno a base democratica. Sono organi della SIAA l’assemblea dei soci, il comitato dei delegati, il presidente ed il segretario. L’assemblea dei soci elegge ogni triennio il presidente e, ogni biennio, il comitato dei delegati che a sua volta elegge nel proprio ambito il segretario;
  - c) ha sede nazionale in Roma, via Lungotevere delle Navi n. 30 (sede legale) e via Flaminia n. 79 (sede operativa). Secondo quanto previsto dallo schema organizzativo predisposto dal Comitato dei delegati, gli iscritti possono riunirsi in sede regionale o di circoscrizione di sezione distaccata di Tribunale amministrativo regionale per la costituzione di sezioni regionali o sub regionali. Allo stato, le sezioni sono costituite in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna. Nelle seguenti regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia e Calabria c’è una sezione per ogni Corte di Appello;
  - d) è dotata di un organo centrale, il comitato dei delegati, che coordina tutte le attività anche quelle svolte in sede locale dai soci che, iscritti alla struttura nazionale, si siano organizzati in sede locale per lo svolgimento di attività in ambito territoriale;
- **considerato altresì** che dalla documentazione prodotta si evince che;
- e) l’art. 2 dello Statuto prevede che:
  - “*l’associazione (ndr. SIAA), nel quadro dell’evoluzione delle pubbliche istituzioni, promuove studi e ricerche di diritto amministrativo, diffonde la conoscenza della problematica della*



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*pubblica amministrazione e dei suoi rapporti con i privati e concorre alla soluzione dei problemi degli avvocati che esercitano la loro attività professionale nel settore del diritto amministrativo”*,

- ha come fine “*la promozione del profilo professionale specialistico, la formazione e l’aggiornamento nella materia di competenza*” (come da modifica statutaria deliberata dall’assemblea dei soci il 24.05.2013);
- f) l’associazione SIAA assicura l’offerta formativa nella materia di competenza attraverso la organizzazione di convegni che prevedono in particolare la formazione e l’aggiornamento del professionista nell’ambito del diritto amministrativo.  
L’organizzazione delle attività formative è curata da propria struttura organizzativa e coordinamento anche con la Società Italiana Formazione Avvocati Amministrativisti (SIFAA s.r.l.) che a sua volta organizza corsi di perfezionamento su diversi argomenti del diritto amministrativo e della giustizia amministrativa.  
La qualità dell’offerta formativa è garantita dalla presenza di un comitato scientifico composto da giuristi sia dell’Accademia che della Magistratura nonché appartenenti all’Avvocatura Generale dello Stato;
- g) l’associazione SIAA non ha scopo di lucro in quanto l’attività formativa svolta direttamente è gratuita. Al contrario, per le attività formative organizzate dalla Società Italiana Formazione Avvocati Amministrativisti (i.e. SIFAA s.r.l.), viene richiesto ai partecipanti alle attività un contributo limitato finalizzato unicamente a far fronte ai maggiori costi sostenuti per l’organizzazione;
- **ritenuta**, quindi, allo stato la sussistenza dei requisiti di iscrizione nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative;

## DELIBERA

ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1, la iscrizione della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative e ne dispone l’inserimento nell’elenco istituito sull’apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it). Formula, altresì, la raccomandazione che l’associazione si attenga all’osservanza della regola della gratuità degli eventi formativi come da Regolamento 11 aprile 2013, n. 1 (art. 3, comma 1, lett. f).

## DELEGA

l’Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente delibera alla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti.

Roma, 25 ottobre 2013